

Tomo Secondo

**DIRITTO SOCIETARIO**  
**SOCIETÀ COOPERATIVE**  
COOPERATIVE E LEGISLAZIONE SPECIALE  
REGOLAMENTI MUTUALISTICI  
CONSORZI DI COOPERATIVE  
GRUPPI COOPERATIVI  
BANCHE COOPERATIVE  
SOCIETÀ MUTUE ASSICURATRICI  
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

**Volume Quinto**

Tomo Primo e Secondo  
**VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

**Volume Sesto**  
**PERSONE E FAMIGLIA**

**Volume Settimo**  
Tomo Primo e Secondo  
**SUCCESSIONI E DONAZIONI**  
LE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

Tomo Terzo  
**SUCCESSIONI E DONAZIONI**  
LE DONAZIONI

Gaetano Petrelli (a cura di)

# FORMULARIO NOTARILE COMMENTATO

Giovanni Bonilini e Vincenzo Barba (diretto da)

**Volume Settimo**  
Tomo Terzo

**SUCCESSIONI E DONAZIONI**  
LE DONAZIONI

Giuffrè Editore  
2013

## VII.467.X.1 Atto di trasferimento della proprietà con causa fiduciaria

— [...]

assistito dai testimoni a me noti e idonei, come essi affermano, Signori:

— Alfonso Altomonte, nato a Latina, il 30 giugno 1975, ivi residente alla Via Vittime Civili, n. 44;

— Bartolomeo Briamonte, nato a Cori (Latina), il 16 giugno 1978, ivi residente alla Via Antico Mulino, n. 1,

sono personalmente comparsi i Signori:

— Carlo Alberto Rossi, nato a Palermo, il 2 settembre 1940, ivi residente alla Via del Vulcano, n. 11, Codice fiscale RSSCRL40102L678J, d'ora innanzi anche "Fiduciante";

— Rosalia Benservita, nata a Reggio Calabria, il 12 giugno 1973, residente a Lavello (Potenza), alla Via Giovanni Pascoli, n. 9, Codice fiscale BSRSL73F42L453L, d'ora innanzi anche "Fiduciaria";  
insieme, d'ora innanzi, anche "le Parti".  
Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

Premettono che

a) il Fiduciante, vedovo e con un figlio — Mattia Valerio Rossi, nato a Firenze, il 18 maggio 1968, con cui, però, non ha rapporti da molto tempo e che vive a Firenze, e dunque lontano dalla città dove vive il padre — partirà il giorno 30 luglio 2010, con una navicella italiana che aggancerà un satellite russo, per un viaggio sulla Luna che durerà circa cinque anni;

b) il Fiduciante ha, come unico bene di sua proprietà, la villetta in cui vive, sita a Catania, in Via del Vulcano, n. 11, meglio descritta *infra*;

c) in previsione del viaggio suddetto, il Fiduciante, temendo che, in detto periodo, sul bene in questione possano intervenire atti o molestie da parte di terzi, vuole trasferire fiduciarmente la proprietà della sua villetta, sita a Catania, in Via del Vulcano, n. 11, alla Fiduciaria, sua cara e fidata amica, affinché questa la conservi sino al momento in cui egli sarà tornato dal viaggio;

d) la Fiduciaria, in ragione dell'amicizia che la lega al fiduciante, avendo ella per altro interesse a divenire proprietaria dell'immobile in questione durante

i cinque anni previsti per il viaggio, così da poter godere della villetta e poterla gestire e difendere al meglio, desidera accettare l'instaurazione fiduciaria della proprietà del bene in questione, obbligandosi a ritrasferire il diritto come meglio precisato *infra*;

tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1  
CONSENSO E OGGETTO

Il Signor Carlo Alberto Rossi cede e trasferisce, a scopo di amministrazione fiduciaria, alla Signora Rosalia Benservita, che accetta e acquista, il diritto di proprietà sull'immobile sito a Catania, in Via del Vulcano, n. 11, e precisamente ..... (seguono descrizione, confini e dati catastali).

Art. 2  
PATTO FIDUCIARIO

Le Parti dichiarano che il trasferimento dell'immobile in oggetto avviene a scopo di amministrazione fiduciaria e a titolo gratuito, nell'esclusivo interesse del Fiduciante, dunque senza alcun intento donativo e spirito di liberalità. La Fiduciaria si obbliga, nei confronti del Fiduciante, a mantenere in capo a sé la proprietà dell'immobile in oggetto, fino al momento della sua restituzione, nonché a custodire e a gestire l'immobile medesimo in nome proprio e per conto del Fiduciante, con la diligenza del buon padre di famiglia. Ai predetti fini, la Fiduciaria compirà tutti gli atti che si rendano necessari, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si indicano:

— gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene (eventualmente, si regoleranno nel dettaglio gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione);

— l'esercizio di tutte le azioni necessarie a tutela della proprietà e del possesso e, in genere, lo stare in giudizio, attivamente e passivamente, per tutelare i diritti del Fiduciante;

— .....  
Le Parti convengono, inoltre, espressamente, che .....

(eventuali ulteriori pattuizioni. È opportuno, in particolare, stabilire se il fiduciario possa apportare addizioni o miglioramenti e se possa concedere diritti sull'immobile intestato fiduciarmente. A titolo di esempio, nel caso di specie:

Le Parti convengono, inoltre, espressamente: che la Fiduciaria non possa apportare addizioni o miglioramenti all'immobile in oggetto e, qualora violi tale divieto, non potrà pretendere la restituzione o il rimborso, che la

*Fiduciaria non potrà concedere diritti reali o personali sull'immobile in oggetto, che .....*

La Fiduciaria è legittimata a godere dell'immobile fino al momento della restituzione, con lo scopo prevalente di evitare la illegittima occupazione altrui.

La Fiduciaria è obbligata a ritrasferire, a titolo gratuito, il diritto di proprietà sull'immobile in oggetto, perentoriamente, tra il giorno 1 settembre 2017 (uno settembre duemiladiciassette) e il giorno 30 settembre 2017 (trenta settembre duemiladiciassette):

— al Fiduciante medesimo, nel caso in cui questi ritorni dal viaggio di cui alla lettera a) della premessa;

— al Signor Martia Valerio Rossi, nato a Firenze, il 18 maggio 1968, ivi residente alla Via dell'Arno, n. 1, nel caso in cui, invece, il Fiduciante non ritorni dal viaggio di cui alla lettera a) della premessa.

Le Parti convengono, fin da ora, che le spese, sostenute dalla Fiduciaria, per adempiere agli obblighi di cui sopra, nonché, in particolare, quelle per il trasferimento dell'immobile in oggetto, siano poste interamente a carico del Fiduciante.

[...]

*(seguono tutte le previsioni contrattuali tipicamente inserite in un contratto di trasferimento di beni immobili)*

[Si tratta del trasferimento del diritto di proprietà su un bene immobile posto in essere in forza di un contratto avente causa fiduciaria. Con tale atto, il fiduciante trasferisce la proprietà dell'immobile in questione ad una persona di sua fiducia, affinché, per un certo periodo, coincidente con un viaggio che egli deve fare, questa ne risulti formalmente proprietaria e, terminato tale periodo, la stessa, in esecuzione dell'obbligo assunto con il presente atto, ritrasferisca la proprietà al fiduciante o, in alternativa, la trasferisca al figlio di questo. In tal modo, il fiduciante, oltre a realizzare le finalità espresse nelle premesse dell'atto, tra l'altro, sterilizza ogni effetto derivante sul diritto di proprietà in questione dalla sua eventuale morte durante il viaggio, salvo l'ipotesi che, in tal caso, un eventuale terzo dotato di legittimazione provi ad esperire azione di riduzione contro tale atto come si trattasse di una donazione o un atto assimilabile. Normalmente, un patto fiduciario non viene riportato nello stesso documento contrattuale che reca l'atto di trasferimento, e ciò al fine di mantenere detto patto segreto per i terzi. Spesso, anzi, le parti pongono in essere una simulazione, tale per cui l'atto di trasferimento assume l'apparenza di un contratto dotato di causa tipica, quale una compravendita o una donazione].

## VII.467.X.2 Mandato di amministrazione fiduciaria

[...]

sono personalmente comparso i Signori:

— Giovanni Verga, nato a Catania, il 2 settembre 1940, ivi residente alla Via del Vulcano, n. 11, Codice fiscale VRGGVN40102L678J, d'ora innanzi anche "Fiduciante";

— Concetta Cinghialenta, nata a Palermo, il 12 giugno 1973, ivi residente alla Via della Favorita, n. 69, la quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e in virtù dei poteri a lei derivanti dall'art. 12 dello statuto sociale, interviene al presente atto in rappresentanza della "Fiduciaria Dauna S.p.A.", società per azioni con sede in Lavello (Potenza), alla Via Giovanni Pascoli, n. 9, capitale sociale Euro ....., interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Potenza al numero, Codice Fiscale, Partita IVA, 09875660764, d'ora innanzi anche "Fiduciaria", Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Premesso che

a) il Fiduciante intende investire in amministrazione fiduciaria i beni *infra* indicati;

b) la Fiduciaria Dauna S.p.A. è soggetto giuridico abilitato ad accettare intestazioni fiduciarie a suo favore di beni di proprietà di terzi fiduciari, ai fini della loro amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del relativo regolamento di attuazione, di cui al R.D. 22 aprile 1940, n. 531;

c) ai fini di cui sopra e *infra*, il Fiduciario dichiara, sotto la propria personale responsabilità e al corrente delle sanzioni che potrebbero derivare da false dichiarazioni:

— di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione della propria residenza;

— di essere cittadino (oppure di non essere cittadino) italiano e ai fini valutari essere residente in Italia;

— di essere (oppure di non essere) imprenditore commerciale o comunque di non svolgere attività che comporti l'assoggettamento al fallimento e/o alle procedure concorsuali, impegnandosi a segnalare tempestivamente, alla Fiduciaria, l'eventuale modifica di tale qualifica.

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

i Comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Il Fiduciante, con il presente atto, conferisce mandato alla Fiduciaria, che,

come sopra rappresentata, accetta, di assumere a nome proprio (cioè della Fiduciaria), ma per conto e ad esclusive spese del Fiduciante. L'amministrazione Fiduciaria di numero 100 azioni (d'ora innanzi, in breve, "Beni"), del valore nominale di Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00), della Albachara S.p.A., società per azioni con sede in Catania, alla Via dello Stadio, n. 1, capitale sociale di Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Catania al numero, Codice Fiscale, Partita IVA, 12345678910, operante nel settore dell'edilizia residenziale e convenzionata; Beni, che il Fiduciante dichiara di avere nella sua piena disponibilità, garantendo, altresì, che tale disponibilità viene conferita al di fuori dell'esercizio di impresa.

Ai fini del presente mandato e del conteggio della relativa commissione di amministrazione fiduciaria, il valore dei Beni, di cui sopra, viene indicato dal Fiduciante in Euro 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

Il presente mandato è regolato, per comune intesa tra Fiduciante e Fiduciaria (d'ora innanzi, insieme, anche le "Parti"), dalle seguenti condizioni.

#### Art. 1

##### Intestazione a titolo fiduciario

1.1. L'intestazione a nome della Fiduciaria dei Beni sopra indicati è effettuata a titolo fiduciario, in relazione all'attività che la Fiduciaria svolge ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del relativo Regolamento di attuazione, di cui al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, ed eventuali norme integrative o sostitutive; pertanto, i suddetti Beni, pur essendo intestati alla Fiduciaria e dalla stessa amministrati in virtù del presente mandato, restano in esclusiva proprietà del Fiduciante.

1.2. In relazione a quanto sopra, il mandato si intende conferito senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1705 del Codice civile.

1.3. Il Fiduciante non potrà operare direttamente a nome della Fiduciaria in relazione ai Beni o diritti di amministrazione.

#### Art. 2

##### Poteri conferiti alla Fiduciaria

2.1. Il Fiduciante ha la possibilità di impartire in ogni momento, con comunicazione scritta, istruzioni alla Fiduciaria per l'esercizio dei poteri conferiti.

2.2. Egli ha, inoltre, la possibilità di modificare, in ogni momento, i poteri conferiti alla Fiduciaria per l'amministrazione dei Beni e, per quanto in tempo con la loro esecuzione, di revocare tali poteri.

2.3. È facoltà della Fiduciaria non accettare le istruzioni o sospendere

l'esecuzione, dandone pronta comunicazione al Fiduciante, qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla sua onorabilità, professionalità o alla sua operatività e ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire giustificazioni in merito e allorché le istruzioni non vengano comunicate per iscritto.

#### Art. 3

##### Revoca dell'incarico fiduciario

3.1. Il Fiduciante può revocare, in ogni momento, l'incarico alla Fiduciaria per tutti o parte dei Beni o diritti e la Fiduciaria, in tal caso, dovrà mettere a disposizione del Fiduciante i Beni, di cui egli faccia richiesta, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso e delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla Fiduciaria per conto del Fiduciante.

#### Art. 4

##### Obblighi della Fiduciaria

4.1. La Fiduciaria provvederà, in particolare:

a) a incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai Beni, come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria, salvo difforni istruzioni scritte del Fiduciante, che dovrà specificare, nel caso di possibilità alternativa, il regime fiscale da richiedere; qualora dette istruzioni non precisino il tipo di ritenuta fiscale desiderata, la Fiduciaria provvederà ad incassare gli utili al netto della ritenuta fiscale a titolo di imposta definitiva, se prevista;

b) ad amministrare senz'altro i Beni emessi in relazione ad aumenti di capitale gratuiti esenti da ogni onere;

c) ad amministrare i Beni emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento o a titolo gratuito non esenti da oneri, a condizione che il Fiduciante abbia dato conformi istruzioni alla Fiduciaria, in ordine all'esercizio dei diritti, non oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura delle operazioni; e a condizione che abbia provveduto a fornire alla Fiduciaria stessa, entro lo stesso termine, i fondi necessari per l'intera liberazione del capitale da sottoscrivere, onde possa esercitare i diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero, in tempo utile, alla Fiduciaria, le istruzioni di cui sopra, o non fossero ad essa accreditati i necessari fondi sopra indicati per l'esercizio dei diritti connessi ai Beni in amministrazione, la Fiduciaria dovrà astenersi dall'esercizio dei diritti;

d) in caso di assemblee della società, i cui Beni formano oggetto del presente mandato, la Fiduciaria, se e in quanto ne abbia avuto notizia, provvederà ad

informare il Fiduciante, che dovrà ogni volta fornire istruzioni scritte alla Fiduciaria affinché partecipi, tramite un suo rappresentante o un suo delegato, alla assemblea o potrà chiedere, sempre per iscritto, il rilascio di ogni delega a proprio nome e/o a nome di una terza persona. Le istruzioni dovranno pervenire, comunque, non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per l'assemblea. In assenza di tempistiche e specifiche istruzioni, la Fiduciaria si asterrà dalla partecipazione in assemblea. In ogni caso, la Fiduciaria non assume impegni finanziari o oneri per conto del Fiduciante, se non dietro preventiva copertura finanziaria o dietro idonea garanzia da parte del Fiduciante stesso. Inoltre, il Fiduciante dichiara che, nel caso di delibere assembleari comportanti impegni finanziari, la Fiduciaria non sarà tenuta ad approvare né sottoscrivere gli stessi e, in caso di delega a terzi o al Fiduciante stesso, escluderà esplicitamente, dai poteri del delegato, la facoltà di assumere o approvare impegni o delibere che comportino oneri ed impegni finanziari per la Fiduciaria, salvo il caso in cui l'assemblea dia atto che tali impegni ed oneri, per quanto riguarda la Fiduciaria, siano già stati assolti. In caso di istruzioni del Fiduciante pervenute oltre i termini sopraindicati, o nel caso in cui i fondi non fossero pervenuti comunque prima dell'assemblea, la Fiduciaria è autorizzata a non partecipare all'assemblea, o a parteciparvi votando secondo le istruzioni pervenute. In ogni caso, la Fiduciaria è tenuta a comunicare al Fiduciante solo convocazioni di assemblee per le quali abbia ricevuto apposita comunicazione scritta; la Fiduciaria, pertanto, è esonerata dall'obbligo di qualsiasi verifica o ricerca o controllo sulla Gazzetta Ufficiale di avvisi di convocazione di assemblee.

#### Art. 5

##### Voto divergente

5.1. La Fiduciaria, nel caso in cui un altro fiduciante le abbia conferito l'incarico di amministrare azioni collegate alla stessa società, di cui alle azioni su cui verte il presente il mandato, potrà esercitare il voto divergente e, in tal senso, il Fiduciante è consenziente ed esonera la Fiduciaria da ogni responsabilità in proposito.

#### Art. 6

##### Anticipazione dei mezzi necessari

6.1. Il Fiduciante ha l'obbligo di anticipare alla Fiduciaria i mezzi necessari per lo svolgimento degli incarichi e la Fiduciaria non deve darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione.

6.2. Il Fiduciante si obbliga a non operare direttamente a nome della Fiduciaria in relazione ai Beni o diritti in amministrazione, a meno che si

tratti di trasferimenti di somme necessari ai fini dello svolgimento degli incarichi fiduciari, nel qual caso, tali trasferimenti debbono essere operati tramite canalizzazione bancaria, dandone idonea documentazione alla Fiduciaria.

#### Art. 7

##### Deposito dei titoli

7.1. Le somme e i valori mobiliari del Fiduciante verranno depositati, a scelta della Fiduciaria, presso una Banca autorizzata ad operare in Italia dalla Banca d'Italia, in apposito conto di amministrazione fiduciaria aperto esclusivamente in relazione al presente mandato, con espresa facoltà di sub-deposito presso Monte Titoli Spa o altri enti di deposito accentrato.

#### Art. 8

##### Obbligo di rendiconto

8.1. La Fiduciaria ha l'obbligo di inviare al Fiduciante un rendiconto dell'attività con cadenza annuale e, comunque, contestualmente con l'addebito delle commissioni parutate; in tale rendiconto, la Fiduciaria provvederà a riportare la situazione della consistenza analitica dei valori in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in relazione alle istruzioni eseguite.

#### Art. 9

##### Azioni giudiziarie

9.1. In caso di azioni giudiziarie attive o passive relative ai Beni in amministrazione fiduciaria, la Fiduciaria si riserva di intervenire nelle medesime solo in seguito a specifici accordi con il Fiduciante, in mancanza dei quali, non è tenuta a nessun adempimento, salvo quello di comunicare al Fiduciante eventuali notifiche da parte di terzi, riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere immediatamente dal presente contratto, con reinvestizione dei Beni al Fiduciante.

#### Art. 10

##### Somme incassate e versate. Garanzie rilasciate

10.1. Tutte le somme incassate dalla Fiduciaria per conto del Fiduciante verranno messe a disposizione del Fiduciante stesso presso una banca, o inviategli a mezzo di assegno non trasferibile all'indirizzo di cui sopra, salve le istruzioni scritte del Fiduciante.

10.2. È fatto divieto alla Fiduciaria di effettuare versamenti in contanti o in titoli al portatore, di cui non si possano evincere gli elementi di individuazione.

## Art. 11

## Divieto di rilasciare garanzie

11.1. La Fiduciaria non rilascerà mai né fidejussioni, né garanzie, né, comunque, impegni da cui possano derivare obbligazioni per la Fiduciaria stessa.

## Art. 12

## Divieto di cessione del contratto

12.1. È vietato ad entrambe le Parti cedere il presente contratto, nonché farsi sostituire da un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.

## Art. 13

## Trasferimento della proprietà dei beni

13.1. Il Fiduciante potrà trasferire a terzi la proprietà dei Beni oggetto del presente contratto, come pure chiederne la reintestazione a proprio nome, dandone comunicazione scritta alla Fiduciaria, la quale provvederà all'esecuzione delle formalità relative e necessarie ad eseguire il trasferimento, previo rimborso delle spese relative e delle commissioni maturate, nonché previo saldo di ogni altro credito della Fiduciaria nei confronti del Fiduciante.

13.2. Nella richiesta di trasferimento, il Fiduciante dovrà indicare l'eventuale prezzo e le modalità di cessione; qualora la cessione riguardi solo parte dei Beni oggetto del presente contratto, lo stesso rimarrà in essere per i Beni residui.

13.3. L'eventuale plusvalenza realizzata è, in ogni caso, a carico del Fiduciante, il quale ha l'obbligo, nei casi di legge, di adempiere alle obbligazioni tributarie conseguenti.

13.4. Nel caso in cui il Fiduciante svolga attività di impresa o comunque un'attività soggetta alle procedure fallimentari o concorsuali, la cessione potrà avvenire solo dietro presentazione di un certificato di inesistenza di procedure fallimentari o concorsuali a suo carico; in mancanza di tale certificato, la Fiduciaria potrà rifiutare il trasferimento di Beni a favore di terzi e acconsentirà solo alla reintestazione dei Beni al Fiduciante.

## Art. 14

## Diritto di recesso

14.1. Sia il Fiduciante sia la Fiduciaria potranno, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, almeno dieci giorni prima, alla sede della Fiduciaria o all'indirizzo del Fiduciante, di cui *infra*.

14.2. In tale caso, la Fiduciaria provvederà, nel rispetto delle formalità di legge, e non appena completate le eventuali operazioni in corso e compati-

bilmente con le eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla Fiduciaria per conto del Fiduciante, al trasferimento dei titoli al Fiduciante a spese del medesimo.

14.3. Nel caso di irreperibilità del Fiduciante o di suo rifiuto alla restituzione o reintestazione dei beni, la Fiduciaria effettuerà le segnalazioni di rito agli organi di vigilanza, restando depositaria dei beni, senza alcun obbligo di amministrazione sino al loro ritiro.

14.4. Qualora il Fiduciante non provveda all'immediato ritiro dei valori, la Fiduciaria ne resterà depositaria senza alcun obbligo di amministrazione sino al loro ritiro.

14.5. La Fiduciaria ha diritto, altresì, di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione che può essere fatta pervenire al Fiduciante con ogni mezzo, qualora questi ultimo, nel corso dello svolgimento dell'incarico, abbia regolato direttamente operazioni finanziarie a nome della Fiduciaria, effettuando pagamenti di somme o ricevendone in luogo della Fiduciaria stessa.

## Art. 15

## Diritto di ritenzione

15.1. La Fiduciaria ha diritto di ritenzione dei Beni, alla stessa fiduciariamente intestati, fino al completo soddisfacimento di ogni suo avere, diritto, credito, ragione, azione nei confronti del Fiduciante, dipendenti o derivanti dal presente contratto.

## Art. 16

## Danni, molestie e spese

16.1. Il Fiduciante dichiara per sé, per i propri eredi e aventi causa di rendere indenne la Fiduciaria da ogni danno o molestia, obbligo, onere, anche di natura fiscale, che possano derivare alla stessa, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione del presente contratto e a rimborsare la Fiduciaria, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte della medesima, le somme e imposte, tasse e spese inerenti o comunque derivanti dal presente mandato, di cui la Fiduciaria fosse chiamata a rispondere anche in via provvisoria.

## Art. 17

## Spese e compenso

17.1. Alla Fiduciaria, per le prestazioni derivanti dal presente mandato, spetta il rimborso di tutte le spese vive sostenute, nonché un compenso sotto forma di commissione, che viene concordemente fissato dalle Parti come tariffario annuo da calcolarsi sul valore dei Beni dichiarati dal Fiduciante, con un minimo annuo di Euro 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) più Iva.

17.2. In caso di durata del contratto per periodi inferiori all'anno, la commissione verrà ragguagliata alla durata, fermo restando, in ogni caso, il minimo annuo.

17.3. Qualora, durante il corso dell'anno, il valore dei Beni dovesse variare, il compenso potrà essere adeguato proporzionalmente.

17.4. Nell'importo, sul quale viene calcolata la commissione, devono essere compresi, oltre al valore nominale dei Beni oggetto del mandato fiduciario, anche i finanziamenti soci effettuati a favore della società (fruttiferi e infruttiferi), i versamenti in conto capitale, nonché ogni altro credito, diritto, provento, frutto, comunque riferibile al Fiduciante in relazione ai Beni oggetto del presente contratto.

17.5. La commissione dovrà essere pagata ogni anno in via anticipata, e la prima volta all'atto della firma del presente mandato, con congruaglio alla fine dell'anno, sulla base delle variazioni del valore di riferimento derivanti da quanto sopra indicato; in ogni caso, le eventuali differenze a credito del Fiduciante verranno liquidate, o portate in detrazione, in sede di pagamento della commissione per l'esercizio successivo.

17.6. La commissione, come sopra calcolata, come pure il minimo annuo, potrà essere adeguata, con decorrenza dalla data della richiesta, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT-costo della vita maturato dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e fermo restando quanto pagato per il passato.

17.7. Alla Fiduciaria spetta, inoltre, in quanto escluso dalle commissioni sopra descritte, per la partecipazione in assemblee, un compenso di:

Euro 500,00 (Euro Cinquecento/00), per un impegno fino a due ore;

Euro 800,00 (Euro Ottocento/00), per un impegno fino a quattro ore;

Euro 1.400,00 (Euro Millequattrocento/00), per un impegno fino a otto ore, oltre ad eventuali spese di trasferta.

Tali compensi saranno adeguati con i criteri e le modalità sopra specificati. 17.8. In caso di mancato pagamento, da parte del Fiduciante, delle commissioni e spese dovute, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, come pure in relazione di ogni altra ragione di debito del Fiduciante nei confronti della Fiduciaria, resta inteso che la Fiduciaria avrà la facoltà di addebitare al Fiduciante, sugli importi non pagati o pagati in ritardo, un interesse compensativo nella misura del *prime rate* a decorrere dalla data indicata nella richiesta, senza necessità di formale costituzione in mora del Fiduciante.

#### Art. 18

##### Compensazione

18.1. Nell'ipotesi in cui la Fiduciaria risulti contemporaneamente creditrice

e debitrice verso il Fiduciante anche per rapporti diversi, la stessa è esplicitamente autorizzata ad effettuare la compensazione tra le suddette posizioni, indipendentemente dalle ragioni che hanno generato i relativi rapporti.

#### Art. 19

##### Obbligo di riservatezza

19.1. La Fiduciaria non è tenuta a rispettare l'obbligo di riservatezza circa il presente mandato e a non rivelare il nome del Fiduciante nei seguenti casi:

- a) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente;
- b) in tutti i casi in cui speciali ragioni di salvaguardia o tutela della Fiduciaria lo richiedano, ivi compresi a titolo di esempio, i casi in cui la mancata comunicazione del nome del Fiduciante possa causare sanzioni pecuniarie e/o dipendenti, o pregiudicare il buon nome della Fiduciaria stessa;
- c) nei casi in cui pervengano, o possano pervenire, alla Fiduciaria notifiche di carattere fiscale, quali, a titolo di esempio, avvisi di accertamento, di pagamento, di liquidazione, di ingiunzione di pagamento, cartelle esattoriali, avvisi di mora, avvisi o verbali di irrogazione di sanzioni, iscrizioni a ruolo, richieste di pagamento, verbali di contestazione di carattere valutario relativi al Fiduciante in quanto effettivo proprietario dei Beni in oggetto del presente mandato, per i quali la difesa della Fiduciaria o il riconoscimento della sua estraneità fossero compromessi o resi difficoltosi o impossibili dalla mancata comunicazione del nome del Fiduciante; il Fiduciante autorizza sin d'ora la Fiduciaria ad opporsi, a suo nome ma per conto del Fiduciante stesso, agli atti innanzi indicati, a condizione che, da parte del Fiduciante, vengano prestate adeguate garanzie; la Fiduciaria, previa sua insindacabile valutazione, può accettare o meno di dare esecuzione a detto incarico;
- d) in tutti i casi in cui debba evitarsi la possibilità di configurare responsabilità civili o penali della Fiduciaria o dei suoi rappresentanti, procuratori, dipendenti o amministratori;
- e) in tutti i casi in cui sia reso necessario a difesa del Fiduciante o in cui alla Fiduciaria appaia evidente il vantaggio che potrebbe derivare allo stesso, ivi compresi i casi in cui il Fiduciante, per qualsiasi ragione, non possa o fosse comunque impedito a concedere le dovute autorizzazioni.

#### Art. 20

##### Responsabilità della fiduciaria

20.1. La responsabilità della Fiduciaria è regolata, per quanto concerne l'adempimento delle obbligazioni, dall'art. 1218 cod. civ. c, per l'adempimento del mandato, dall'art. 1710 cod. civ.

20.2. La Fiduciaria viene comunque sollevata da qualunque onere fiscale derivante, direttamente o indirettamente, dall'esecuzione del presente incarico fiduciario.

20.3. La Fiduciaria si riserva, infine, di agire in ottemperanza ad eventuali vincoli, anche futuri, normativi o di natura contrattuale, comunque limitanti la libera trasferibilità dei Beni oggetto dell'incarico e il Fiduciante, per sé e i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, solleva la Fiduciaria da molestie, responsabilità ed oneri derivanti dalla regolare esecuzione del presente incarico.

20.4. La Fiduciaria risponde, altresì, dell'operato dei propri ausiliari, di cui il Fiduciante la autorizza, senza limitazioni, ad avvalersi per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 del Codice civile.

20.5. La Fiduciaria non risponde dell'operato di Banche o di altri intermediari o vettori, cui vengano affidati i Beni oggetto del presente incarico.

#### Art. 21

##### Elezione di domicilio

21.1. A tutti i fini del presente contratto, il Fiduciante dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere ogni comunicazione e ogni notifica al seguente indirizzo: Catania, Via del Vulcano, n. 11.

21.2. Pertanto, ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla Fiduciaria all'indirizzo sopra indicato. Parimenti, ogni variazione di detto indirizzo dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata ed avrà efficacia dal secondo giorno successivo a quello di ricevimento.

#### Art. 22

##### Spese dell'atto

22.1. Le spese del presente atto sono a carico del Fiduciante.

[...]

[Si tratta di un contratto, con cui una persona fisica fiduciante conferisce ad una società fiduciaria, che accetta, un mandato a gestire azioni rappresentative di una quota del capitale sociale di una società, con diritto di proprietà delle azioni, che resta in capo al fiduciante e, tra l'altro, con l'espressa previsione per cui quest'ultimo ha il potere di dare istruzioni alla fiduciaria circa l'amministrazione e può revocare la stessa in ogni momento].

— Sui negozi fiduciari, v. anche, nel presente Formulatio, la Formula II.175.

#### FONTE NORMATIVE:

— *Articolo 627 del Codice civile. Disposizione fiduciaria.*

III) Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

III) Tuttavia, la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.

— *Legge 23 novembre 1939, n. 1966. Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.*

#### Note.

— Il fenomeno, così detto, fiduciario — nell'ambito del quale un fiduciante attribuisce a un fiduciario poteri su un bene, originariamente di proprietà del primo, e che questi vuole destinare alla realizzazione di un certo programma o, comunque, a beneficio di sé medesimo, o soggetti ulteriori — conta un'antica tradizione nel diritto occidentale.

— Pur senza voler indagare sull'argomento (per ampie riflessioni in proposito, cfr. R. HERMONTZ-K. ZIMMERMAN, a cura di *Linee fiduciarie*, Berlino, 1998; ma spunti vari anche nei lavori pubblicati in AA. VV., *Fiducia, trust, mandato ed agency*, Milano, 1991), è utile ricordare come, sotto il profilo storico, superata una primitissima fase, in cui la *fiducia*, quale strumento di destinazione patrimoniale, finalizzata alla protezione dei diritti sui beni, operò fuori dall'ordinamento giuridico, già il diritto romano, sia di epoca classica, sia successiva, conobbe situazioni fiduciarie e, inoltre, come nell'ordinamento giuridico, formato dopo l'anno mille d.c. in Gran Bretagna, che finì per costituire l'origine del *common law*, un posto di primissimo piano ebbe la giurisdizione di *equity*, nell'ambito della quale, al contrario che nella giurisdizione ordinaria, trovava pieno e precipuo riconoscimento la destinazione patrimoniale originata da negozi, o viene caratterizzata dalla *causa fiduciarie*, tanto che, proprio nell'ambito della giurisdizione di *equity*, nacque il *trust*. Tendenzia, quella anglosassone, a valorizzare la possibilità per i privati di effettuare disposizioni fiduciarie, che non fu per nulla compromessa da ciò che avvenne nei secoli seguenti nel vecchio continente, dove, in particolare, con l'epoca dei lumi, per sopprimere l'affermazione dei neonati Stati moderni e cancellare l'organizzazione sociale medievale, fortemente incentrata sulla natura fiduciaria delle situazioni e dei rapporti, si registrò un progressivo abbandono o, comunque, il serio ridimensionamento, degli istituti giuridici, atti a determinare ipotesi di separazione patrimoniale e, comunque, basate sull'intermediazione fiduciaria dei diritti sui beni. Tanto che, nel Codice civile italiano vigente, salvo le norme sulle società fiduciarie, di cui *infra*, l'unico riferimento espresso al fenomeno fiduciario si trova nell'art. 627 cod. civ., per l'appunto rubricato "disposizione fiduciaria", ai sensi del quale « non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia, la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace » (cfr. F. Di Comano, *Il trust e l'art. 627 del codice italiano, in Le nuove forme di organizzazione del patrimonio*, a cura di G. Donà, Torino, 2010, 209).

— Tradizionalmente, si riconoscono due diverse tipologie di intermediazione fiduciaria dei beni: una così detta romanistica (*fiducia cum amico*), cui si riferisce la prima formula proposta, e una così detta germanica (*fiducia cum creditore*), cui si riferisce la seconda formula proposta.



— Nella eccezione, così detta, romanistica, attraverso l'instaurazione fiduciaria, un soggetto, detto fiduciante, aliena un diritto per uno scopo ulteriore, che avviene causa detto fiduciario, si obbliga a realizzare, ritrasferendo, successivamente, il diritto stesso al fiduciario o a un terzo.

— In tale ambito, si vuole distinguere anche una fiducia *stänck*, dà un'fiducia di diritto: la prima, risulta conosciuta dal trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, seguito dal *partum fiduciarie*; la seconda, dal fatto che il fiduciario è già titolare della situazione giuridica arda, che egli stesso si obbliga a modificare nel senso voluto dal fiduciante (N. LURATI, *Fiducia stänck e trust*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, p. 483; copiosa e la giurisprudenza, che distingue le due categorie: Cass., 7 agosto 1982, n. 4438, in *Foro it. Rep.*, 1982, voce *Contratto in genere*, n. 67; Cass., 10 dicembre 1984, n. 6478, in *Foro it.*, 1985, I, p. 2323, Cass., 18 ottobre 1988, n. 5653, in *Corr. giur.*, 1988, p. 1268. Trib. Chivari, 30 aprile 1991, in *Notizia giur. commentata*, 1992, I, p. 415; Cass., 18 ottobre 1991, n. 11025, in *Foro it. Rep.*, 1991, voce *Contratto in genere*, n. 162. Trib. Napoli, 16 gennaio 1993, in *Dir. e giur.*, 1996, p. 197; Cass., 29 maggio 1993, n. 6024, in *Foro it.*, 1994, I, c. 2495, App. Milano, 28 marzo 1997, in *Corr. giur.*, 1997, p. 1189).

— Nell'accezione, così detta, germanica, invece, il fiduciario istituisce il fiduciario senza trasferirgli la proprietà del bene, attribuendogli soltanto la legittimazione a esercitare le facoltà insite nel diritto dominicale (v. tra gli altri, H. COEG, *Die Treuhänder kräftig privaten Rechtsgeschäfte*, München, 1973; W. STEERT, *Das rechtsgeschäftliche Treuhänderhältnis*, Marburg, 1933, e tra i più recenti, J. KOENIG, *Ständchen Mordtresten und Simulation*, J (XVII), 1878, 91, e F. GOLTZ, *Das fiduciarische Rechtsgeschäft*, Marburg, 1901). Una parte della dottrina contesta tale ricostruzione, ritenendo che, anche in tale seconda ipotesi, vi sia trasferimento del diritto di proprietà sul bene.

— Nei rapporti di fiducia di tipo romanistico, si parla di inopposizione reale di persona, in quanto, con l'instaurazione fiduciaria, l'interposito acquista, effettivamente, la titolarità del bene o diritto, ma, in virtù di un rapporto obbligatorio interno con l'interponente, egli è tenuto a un determinato comportamento, convenuto con il fiduciante, e a retrocedere i beni, al verificarsi di una situazione determinante il venir meno della *causa fiduciarie* (cfr. F. FERRARA, *Della simulazione dei negozi giuridici*, Roma, 1922, I, NANNI, *L'inopposizione di persona*, Padova, 1990).

— Nella fiducia di tipo germanico, invece, secondo una prima elaborazione, al fiduciario viene trasferito un potere giuridico di disposizione illimitato, condizionato isolatamente. Ogni uso contrario allo scopo convenuto, determina un ritorno del bene nella piena disponibilità del fiduciante, anche a danno del terzo acquirente. In una successiva elaborazione, invece, si è preferito porre l'accento sulla separazione fra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio. Questa impostazione si assume derivi dal § 183 del BGB, che, introducendo in analogia con il nostro art. 1379 cod. civ.), un'eccezione, all'interno dell'ordinamento tedesco, al principio che esclude limitazioni al potere di disposizione dei diritti reali — per cui, anche il non titolare può compiere validamente atti di disposizione sul bene, se ottenga l'autorizzazione o il consenso del titolare — è stato interpretato nel senso di ritenere ammissibile una piena scissione tra titolarità ed esercizio del diritto (cfr. A. GENTILI, *Simulazione*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, vol. XIII, Torino, 2002, p. 207).

— Per la dottrina maggioritaria, che, pur in mancanza di inequivoci riferimenti normativi, ammette l'operevolezza della fiducia romanistica in Italia (cfr. C. GRASSERI, *Del negozio fiduciario e della sua emulsiabilità nel nostro ordinamento giuridico* in *Riv. dir. comm.*, 1916, I, p. 945; G. MISSINA, *Negozii fiduciari*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1948, S. ROSSO, *L'accordo fiduciario e il problema della sua rilevanza*, in *Scritti minori*, vol. III, Milano, 1980; U. CARRERÀ, voce *Interazioni fiduciarie* in *Diz. dir. priv.*, a cura di N. Irti, vol. I *Diritto civile*, Milano, 1980, p. 455; A. GENTILI, *Società fiduciarie e negozio fiduciario*, Milano, 1978; P. G. JACER, *La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento*, Milano, 1968; L. CAMERONIA, *Il problema della interposizione di persona*, Milano, 1962; N. LURATI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, e, più recentemente, A. CAMERONIA, U. MOSCATO, *Il negozio fiduciario*, in *I valori mobiliari*, a cura di G. Alpa, Padova, 1991; G. BIOCCHI, *Trust e fiducia nel diritto internazionale privato*, in *Europa e dir. priv.*, 1998, p. 399; G. PIRELLI, *Negozii fiduciari*, in *Formulario notevole commentario*, vol. II, Milano, 2001, p. 357; nonché L. SASTRO, *Il negozio fiduciario*, Torino, 2002; Negano, invece, sulla base di diverse argomentazioni, rilevanza al negozio fiduciario, nel nostro ordinamento, tra gli altri, V. M.

TRAVAGNI, voce *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, vol. XXVIII, Milano, 1978, p. 32; S. PEDIANTI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Saggi, Milano, 1951, p. 201; L. CAMERONIA-PARONIA, *I negozi fiduciari*, Padova, 1933; E. SANCRON-PASSARELLI, *Inopposizione di persona, negozio indiretto e successione ab intestato*, in *Foro it.*, 1931, I, c. 176; F. PERRINOZZA, *La simulazione nei negozi giuridici*, estratto dalla *Enc. dir.*, vol. XV, II, Milano, 1919; Istituzioni fiduciarie realizzate due risultati: uno di natura reale, che consente il trasferimento della titolarità del diritto dal fiduciante al fiduciario; l'altro di natura obbligatoria, che impone al fiduciario di destinare il bene allo scopo predeterminato.

— I due effetti sono inscindibili; non viene generalmente accolta, infatti, la tesi di chi vede, nella vicenda, due negozi funzionalmente collegati, in quanto il trasferimento trova la sua unica causa nella fiducia, che sostanzia il rapporto, e nella volontà di trarre, per sé o per altri, beneficio futuro (così, soprattutto, la giurisprudenza dei primi anni settanta del secolo scorso: cfr. ad esempio, Cass., 17 luglio 1971, n. 435, in *Giur. it. Mass.*, 1971, c. 178, nonché Cass., 7 agosto 1982, n. 4458, in *Rep. Foro it.*, 1982, c. 66; in dottrina, cfr. D. RUISSO, *Il negozio giuridico indiretto*, Milano, 1937, p. 84 ss.).

— Da evidenziare che, in giurisprudenza, non si riscontrano significative ricadute delle accennate incertezze dottrinali, circa l'operatività, nel nostro ordinamento, del negozio fiduciario (*lex mitis*, tra i più recenti arresti favorevoli all'operatività del negozio fiduciario, cfr. Cass., 25 giugno 2008, n. 17334, in *Le società*, 2008, p. 1476).

— La fiducia costituisce una delle applicazioni più importanti del negozio indiretto. Come anticipato, nella fiducia romanistica, il fiduciante investe il fiduciario della proprietà di un bene, o di altro diritto reale o di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio. Tale titolarità, piena in quanto riguarda il terzo, è tuttavia destinata a essere circoscritta, nell'ambito dei rapporti tra le parti, da partizioni di carattere obbligatorio (così detto *partum fiduciarie*).

— La fattispecie può essere costruita anche in chiave di collegamento negoziale tra un negozio dispositivo, attributivo al fiduciario di una situazione "reale" e un mandato senza rappresentanza, produttivo di effetti di natura obbligatoria, interni tra le parti. In proposito, giova segnalare una recente decisione (Cass., 8 maggio 2009, n. 10390, in *Le Società*, 2010, p. 543; con nota di F. Di Maio), a tenore della quale: « Nel rapporto fiduciario concorrono due negozi: il patto di fiducia e il mandato senza rappresentanza. L'uno dispositivo e l'altro, conseguente, di natura obbligatoria, distinti ma collegati funzionalmente, ognuno dei quali produce gli effetti sui propri, collegamenti in forza del quale il primo, di carattere estremo, determina il trasferimento di diritti ovvero l'insorgenza di situazioni giuridiche in capo al fiduciario, mentre il secondo, di carattere interno, crea a carico di quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire al fiduciante o al terzo il diritto. Tali negozi integrano una fattispecie di interposizione reale, cui sono riconducibili contratti atipici di varia natura di instaurazione fiduciaria di titoli azionari o di quote societarie, la quale consente all'interposito l'acquisto effettivo della titolarità, ma a un tempo lo obbliga, nei confronti dell'interponente, in forza del mandato senza rappresentanza, alle condotte di natura gestoria, oltre che a quelle traslative della piena titolarità, in esecuzione dei patti assunti all'interno del rapporto in questione ».

— Autorevole dottrina ha osservato, in senso critico, che, nella fiducia, si manifesta un'eccezione del mezzo rispetto allo scopo, nel senso che il risultato giuridico ottenuto, mediante la conclusione del contratto, eccede il reale intento delle parti inteso, che viene perseguito tramite partizioni di natura obbligatoria, che, per così dire, riducono, o mirano a ridurre, gli effetti dell'atto compiuto (così, F. SANCRON-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1937, IX ed., p. 180). Tale considerazione, tuttavia, sembra oggi prestarsi a fenomeni, tra loro diversi, nei quali sembra possibile verificare l'esistenza di ipotesi di eccezione del mezzo rispetto allo scopo. Un esempio, su tutti, è costituito dal *trust*, operante nel nostro ordinamento in forza della Convenzione de L'Aja, ratificata con legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ed entrata in vigore il primo gennaio 1992 (per gli opposti approfondimenti, v., *supra*, Capitolo 467, Sezione II).

— Discussa è anche la causa del negozio fiduciario.

Secondo alcuni autori, non potrebbe sussistere una vera e propria *causa fiduciae* in grado di sostenere sul fatto di trasferimento, sia l'impegno fiduciario, in quanto essa si risolverebbe in un'arbitraria e non consentita astrazione parziale dalla causa del negozio tipico utilizzato per realizzare l'istituzione fiduciaria (F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1997, IX ed., p. 180). In proposito, si è, anche, osservato come l'operatività della *causa fiduciae* impobrebbe necessariamente, quanto meno nell'ambito della fiducia romanistica, un trasferimento provvisorio della proprietà, in contrasto con il carattere perpetuo della stessa (cfr. S. PUGNATI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Saggi, Milano, 1951, p. 201). La non configurabilità di un'autonoma *causa fiduciae* determina, però, un problema, in quanto, volendo riconoscere la rilevanza della causa tipica del negozio utilizzato, per il trasferimento dei diritti dal fiduciante al fiduciario non può sottovalutarsi il fatto che essa, tanto sul piano pratico, quanto su quello giuridico, viene limitata e ridimensionata dall'intento che le parti perseguono nel caso concreto (a esempio, le parti, pur avendo posto in essere una vendita, non vogliono che lo scambio tra prezzo e cosa si realizzi compiutamente). La rilevanza di tale intento, così come accade per ogni negozio indiretto, viene, dunque, dalla dottrina in parola confinata nell'avevo dei moti, soggettivi, irrilevanti fino a quando non inficino la validità del negozio a ragione della loro illiceità (a titolo di esempio, l'alienazione in garanzia al fiduciario potrebbe eludere il divieto del patto commissorio).

Una diversa ricostruzione, seguita dalla giurisprudenza, sembra invece riconoscere cittadinanza nel nostro ordinamento a un'autonoma *causa fiduciae*, suscettibile di giustificare non solo il *pactum fiduciae*, bensì l'intera vicenda negoziale nel suo complesso, compreso l'eventuale trasferimento del diritto in capo al fiduciario (cfr. C. GROSSI, *Del negozio fiduciario, e della sua ammissibilità nel nostro ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1936, I, p. 345 e U. CARREVALI, *Negozio fiduciario*, in *Enc. giur.*, vol. XX, Roma, pp. 4-5). Inteso in questo senso, appare evidente che il negozio fiduciario, recitas i atto di trasferimento dei diritti dal fiduciante al fiduciario, non può essere considerato di scambio, difendendo qualsiasi simallagna tra l'acquisto del diritto e l'obbligazione che assume il fiduciario; non è, neppure, un contratto garantito accompagnato da un *modus*, in quanto il diritto acquisito non arricchisce il fiduciario. Allo stesso modo, non può ritenersi riconducibile nell'avevo delle liberalità, il trasferimento effettuato dal fiduciario al terzo indicato dal fiduciante, trattandosi di un altro do-vo. Il primo dei due atti, proposti in questa Sezione, è strutturato proprio sull'assunto che la *causa fiduciae* sia ammissibile nel nostro ordinamento e possa validamente sostenere il trasferimento del diritto reale dal fiduciante al fiduciario. Da quanto appena sintetizzato, si ricava la fondamentale importanza che riveste, nell'economia di un qualsiasi rapporto fiduciario, il rispetto del *pactum fiduciae* da parte dell'instaurato del bene. Secondo la dottrina prevalente, infatti, qualora colui, al quale sia stato fiduciariamente trasferito un bene, mobile o immobile, lo alieni a terzi, in sprezzo alle istruzioni ricevute dal fiduciante, non rinurrrebbe a quest'ultimo altro rimedio diverso dal risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale. Sarebbe, infatti, esclusa la praticabilità di qualsiasi azione intesa a recuperare il bene presso il terzo, in quanto si ritiene che debba negarsi ogni rilevanza esterna del, così detto, *pactum fiduciae* (C. M. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*, Milano, 2000, nst. con aggiornamento, p. 673).

Come già sopra accennato, *inter partes* l'efficacia del patto fiduciario è piena e implica sia l'eventuale responsabilità del fiduciario per inadempimento delle obbligazioni che ne scaturiscono, sia la possibilità per il fiduciante di ricorrere, qualora ne sussistano i presupposti, al giudice, onde possa ottenere una pronuncia costitutiva, intesa a sostituire l'inerzia del fiduciario ex art. 2932 cod. civ. (in tal senso, *ex multis*, Cass., 15 gennaio 1975, n. 156, in *Foro it. Rep.*, 1975, voce *Contratto in genere*, n. 75; in dottrina v. R. NITTI, voce *Negozio fiduciario*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. XI, Torino, 1965, p. 204; S. PUGNATI, *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Saggi, Milano, 1951, p. 246). Deve ritenersi che il relativo diritto del fiduciante sia soggetto al termine prescrizionale, ordinario, decennale, decorrente dal giorno della violazione degli accordi (in questo senso, v. Cass., 16 novembre 2001, n. 14375, in *Vita not.*, 2002, I, p. 328, secondo cui, tale termine decennale decorre, in difetto di una diversa previsione nel *pactum fiduciae*, dal giorno in cui il fiduciario, avuante richiesta, abbia rifiutato il ri-trasferimento del bene). In virtù di tale norma, il fiduciante può opporre ai terzi — se agisca tempestivamente e ottenga la trascrizione della domanda giudiziale (art. 2652, n. 2, cod. civ.) prima della trascrizione della vendita fiduciario-terzi — gli obblighi di trasferire, o ritrasferire, che nascono dalla fiducia. In conformità a quanto appena osservato, si è sostenuto che, distinguendo tra beni mobili e immobili — posto che, in quest'ultimo

caso, il fiduciante si avvarrà del meccanismo ora descritto — nel primo il fiduciante potrà rivendicare i beni dai terzi che non siano in buona fede, secondo le disposizioni sul mandato senza rappresentanza (art. 1706, primo comma, cod. civ.).

Ogni si riconosce, pur segnalandosi in dottrina qualche voce contraria, che, nel caso in cui il fiduciario fallisca, si applica, analogicamente, l'art. 1707 cod. civ., in relazione all'art. 79 della legge fallimentare. Si accorda, così, al fiduciante, un diritto alla separazione dei beni, sempre che il *pactum fiduciae* risulti da un atto avente data certa (nel caso di immobili, rileva la trascrizione) anteriore al decreto di fallimento. Di contro, generalmente si ritiene che la fiducia non possa mai essere opposta all'amministrazione finanziaria, in quanto, verso quella, prevale, sempre, la proprietà (fortale) del fiduciario (ma *contra*, Cass., Sez. Un., 10 dicembre 1984, n. 6478, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2395).

Inoltre, contro i terzi, che abbiano acquistato il bene fiduciario in mala fede, inducendo alla vendita il fiduciario, si ammette l'espellibilità di un'azione di risarcimento per illecito extraccontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 ss. cod. civ. (a favore di tale soluzione, appaiono G. GAMBELLI, *Probabilità legale e circolazione dei diritti, evoluzione e stato attuale del sistema*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, p. 458; A. TRAMONTI, *La pubblicità immobiliare: un sistema in evoluzione*, in *Riv. dir. ipot.*, 1982, p. 118; G. A. BERNARDO, *Attenzione successiva da uno stesso immobile e responsabilità del secondo acquirente*, in *Resp. civ. prev.*, 1982, p. 161; *contra*, F. GAZZANI, *La trascrizione immobiliare*, in *Cod. civ. Comm.*, dir. da P. Schlesinger, Milano, 1991, p. 205). Tale azione potrebbe essere, senza alcun dubbio per chi scrive, anche intesa in forma specifica (art. 2058 cod. civ.). In tal modo, il fiduciante potrebbe ottenere la restituzione del bene fiduciario, sempre che riesca a provare la mala fede del terzo.

Ulteriore, e decisivo, strumento di difesa per il fiduciante è rappresentato dalla possibilità di ritenere che il fiduciante possa esperire, a tutela del suo diritto di credito, azione revocatoria (artt. 2901-2904 cod. civ.) nei confronti dell'atto con cui il fiduciario, inadempiente, gli abbia arreso pregiudizio (così, F. DI CIOCATO, *Brevi note in tema di azione revocatoria, trust e negozio fiduciario*, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1470). Vero è, infatti, che il credito del fiduciante, che trova titolo nel *pactum fiduciae*, potrebbe non essere esigibile al momento in cui il fiduciario pensava essere fatto illecito (a esempio: un trasferimento ad un terzo non autorizzato) incompatibile con l'adempimento dello stesso, ma ciò non impedisce l'operatività dell'azione revocatoria, posto che come chiarito dalla giurisprudenza, tale azione presuppone solo l'esistenza del credito e non anche la sua esigibilità «portando la stessa essere esperita [...] anche per crediti condizionati o non scaduti». In quanto, per configurarsi un pregiudizio alle ragioni del creditore, «non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione» (Cass., 29 marzo 1999, n. 2971, in *Giurisprud. it.*, 1999, p. 59, nonché Cass., 22 gennaio 1999, n. 591, in *Foro it.*, 1999, I, c. 1470). Qualora il fiduciario venga meno ai suoi doveri, disponendo dei beni che possiede *causa fiduciae*, in tal modo riducendo la garanzia patrimoniale su cui ha conto il fiduciante, si potrebbero, dunque, configurare gli estremi per chiedere al giudice di dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto dispositivo. Ammettendo l'espellibilità di tale rimedio, si completa la gamma degli strumenti di tutela riconosciuta in capo al fiduciante, in quanto, delle due, l'una o il fiduciante troverà capiente il patrimonio del fiduciario e riceverà un risarcimento adeguato, o agendo in revocatoria verso il terzo in mala fede, potrà ottenere che venga sottoposto a procedura esecutiva il bene fiduciario. Decisiva risulta, anche in questa prospettiva, la trascrizione della domanda, con cui si azionano il giudizio revocatorio.

In una diversa prospettiva, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che «non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. gli atti compiuti in adempimento di un'obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l'esecuzione doverosa di un *pactum de contrahendo* validamente posto in essere ("une fraude") cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi» (Cass., 16 aprile 2008, n. 9970, in *Nuova giurisprudenza commentata*, 2008, I, p. 1332, con nota critica di Marone). Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta in relazione a un contratto di vendita di un immobile, stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare.

evidenziando che la verifica della sussistenza dell'*eventus damni* va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva, mentre il presupposto soggetto del *constitutum fidei* va valutato con riferimento al contratto preliminare. Il principio, applicabile anche in caso di negozio fiduciario, appare espressamente evidenziato dagli stessi giudici, rafforzati in modo rilevante le garanzie, per il fiduciario.

— Fermo restando che l'atto di trasferimento dei diritti del fiduciario al fiduciario deve investire la forma, eventualmente, richiesta dalla legge per la sua validità, a seconda della tipologia di bene coinvolto, si discute circa la forma che deve essere inventiva dal patto fiduciario. Secondo l'interpretazione prevalente, esso sarebbe sceso da particolari formalismi, a eccezione del caso in cui si riferisca al trasferimento di beni immobili, ex art. 1350 e 1351 cod. civ., giacché, in tale eventualità, dovrebbe investire, indipendentemente, la forma scritta. Tale tesi si giustifica affermando che, ogniqualvolta il patto preveda l'obbligo di trasferire beni immobili, non possa non essere considerato alla stregua di una negoziazione preliminare, con tutto quanto ne segue a livello di prescrizioni formali. Il nodo problematico è, tuttavia, costituito dalla rilevanza esterne della fiducia. In definitiva, altro è che il fiduciario possa definirsi a tutti gli effetti proprietario titolare dei beni di cui è investito (così detta fiducia romanistica), altro è se egli debba considerarsi solamente donatario di una legittimazione, in ordine a determinate condotte, aventi una valenza giuridica, dovendo la titolarità dei diritti essere ricondotta, piuttosto, in capo al fiduciante (così detta fiducia germanistica).

— A questo proposito, e sempre in relazione alla (ir)rilevanza esterna della fiducia, giova far presente che viene negata la trascrivibilità del *pactum fiduciae*, in quanto esso sarebbe, come sopra già rilevato, ex se inidoneo a essere opposto ai terzi.

— Nel caso in cui dal negozio fiduciario sorga un obbligo di ri-trasferimento, che debba essere adempiuto dal fiduciario, dopo la morte del fiduciante, secondo alcuni il negozio si pone in contrasto con il divieto di patti successori (art. 458 cod. civ.). Il bene, invece, esce dal patrimonio del fiduciante quando egli è, ancora, in vita, sicché non entra mai a far parte dell'asse ereditario. Questa situazione si presenta nella prima delle due formule qui proposte.

— Diverso è il caso della disposizione fiduciaria contenuta in un testamento, prevista dall'art. 627 cod. civ. in quanto, in tale ipotesi, si avrebbe una fiducia espressamente prevista dalla legge; per la quale la disposizione codicistica evocata esclude che vi sia azione in giudizio, per accertare che la disposizione è apparente, e riguarda altra persona, ma attribuisce al beneficiario la *voluntas testatoris*, nel caso di spontanea esecuzione da parte del fiduciario.

— Fenomeno relativamente eccentrico, rispetto al tema sin qui trattato, è quello, che, riguarda l'attività di gestione fiduciaria esercitata da apposite società (per l'appunto denominate "fiduciarie") in forza della legislazione speciale a esse dedicata (cfr. Legge 23 novembre 1939, n. 1966). Si tratta di enti che svolgono, professionalmente, l'attività di amministrazione e di cura di comparti patrimoniali (per lo più azioni), o quote di società di capitali) per conto di fiduciari. In queste ipotesi, la condotta del fiduciario è ispirata, eminentemente, alla corretta amministrazione dei beni, dei quali è stato investito, attività ben diversa, rispetto alla gestione così detta speculativa finalizzata alla comune operatività di vendita e di acquisto di valori mobiliari (cfr. art. 20 del D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, ora abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

— In relazione ai beni affidati alla società fiduciaria ex art. 1 della citata Legge n. 1966/1939, va chiarito che, secondo la tesi preferibile, la proprietà dei medesimi resta, formalmente, separata dalla proprietà dei beni della società, tanto che il fiduciante, secondo la dottrina maggioritaria, può disporre della prima, senza che vi sia bisogno di alcun formale atto di ri-trasferimento dalla società a lui (così, espressamente, Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031, in *Leggi d'Italia professional*), ma in senso parzialmente diverso, v. Cass. 6 maggio 2005, n. 9402, in *Leggi d'Italia professional*). In particolare, per quanto riguarda le azioni societarie, si sostiene che il fiduciante trasferisce al fiduciario, esclusivamente, la legittimazione a esercitare le azioni e i diritti sociali collegati a dette azioni, conservando la titolarità del diritto di proprietà sulle stesse (cfr. L. Cassari, *Società fiduciarie e possesso azionario*, Milano, 1989; L. Nanni, *L'interposizione di persona*, Padova, 1990, pp. 205-231; G. Manzoni, *Interposizione a società fiduciarie*

di titoli azionari, in *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, a cura di F. Galgano, Torino, 1997, p. 89; F. Di Majo, *La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo*, Padova, 1995, p. 65 s.). Secondo autorevole dottrina, per altro, l'instaurazione di beni a una società fiduciaria si risolvrebbe in una «frattura di una posizione giuridica in sé unisoggettiva che viene divisa in due profili. L'aspetto esterno, rilevante nei confronti dei terzi, nel quale il fiduciario appare come titolare del diritto (...) e l'aspetto interno, nel quale un diverso soggetto, il fiduciante, è il vero titolare del diritto, così potendo dar ordine relativamente al suo esercizio» (P. Ferrero Luzzi, *Le gestioni patrimoniali*, in *Civiltà comm.*, 1992, I, p. 33).

— Comunque si voglia interpretare il contratto di instaurazione fiduciaria di beni a una società per la loro amministrazione — tanto che lo si intenda come contratto *in genere*, quanto se lo si iscriva alla categoria dei contratti di mandato, e, in particolare, di mandato senza rappresentanza —, l'effetto è il contenimento alla società fiduciaria della legittimazione ad agire in nome proprio, per conto del mandante, o fiduciante, sui beni affidati in amministrazione, senza la spendita del nome di quest'ultimo e senza che il terzo possa obbligare la fiduciaria a spenderne il nome (cfr. V. Salera, *Sulla interposizione fiduciaria in azioni societarie e sui diritti del fiduciario*, osservazioni a Cass., 23 giugno 1998, n. 6236, in *Giur. civ.*, 1998, I, p. 2780 ss.).

Se è finalizzato a eludere l'art. 2362 o l'art. 2437, secondo comma, cod. civ. il contratto di instaurazione fiduciaria sarà nullo per frode alla legge, ai sensi dell'art. 1344 cod. civ.

— Un riconoscimento normativo dell'instaurazione fiduciaria, quale elemento distintivo delle società fiduciarie, rispetto ad altri soggetti deputati all'amministrazione di titoli, per conto altrui, può rinvenirsi nell'art. 1, quarto comma, R.D. n. 239/1942 (Nominatività obbligatoria dei titoli azionari), il quale stabilisce che «E' fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi titolarmente interessati di titoli dei loro clienti (...)». Il comma successivo prevede, inoltre, che «Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi». La disposizione richiamata fa riferimento all'istituto dell'instaurazione fiduciaria di titoli azionari, limitandone, soggettivamente, l'ambito di applicazione: esso viene circoscritto alle sole società fiduciarie, con espresa esclusione per tutti gli altri soggetti che prestano opera di intermediazione (per esempio le banche).

Nel 1987, con la legge del 13 aprile, n. 148, il legislatore è di nuovo, intervenuto in tema di società fiduciarie, per sanzionare le società o gli enti che, senza la prescritta autorizzazione, svolgono attività propria di società fiduciaria, sottoponendo tali soggetti a liquidazione coatta amministrativa.

#### GAMBERTO PERRUCCI

#### PROFLO FISCALE

— La Circ. 28/E del 27 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate, occupandosi del regime tributario dei negozi fiduciari, si è espressa nei seguenti termini: «con l'espressione "negozio fiduciario" può farsi riferimento a fattispecie tra loro diverse, per le quali vige un differente trattamento fiscale. Il negozio fiduciario in genere è un contratto atipico, mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro (fiduciario) un diritto o la metà legittimazione al relativo esercizio, sulla base di un accordo (il cosiddetto *pactum fiduciae*) che vincola le parti, stabilendo modalità, tempi, condizioni di esercizio del diritto e che fissa principalmente lo scopo che il fiduciario si impegna a realizzare. Nel sistema sono di norma conosciuti due modelli di fiducia, quella cosiddetta "romanistica" e quella "germanistica". Nella fiducia al fiduciante) e legittimazione al relativo esercizio (che fa capo, invece, al fiduciario). Nella fiducia di tipo romanistico, invece, si verifica un vero e proprio trasferimento del diritto dal fiduciante al fiduciario, con contenuto del *pactum fiduciae*. Ciò premesso sotto il profilo generale, la distinzione tra fiducia romanistica e fiducia germanistica non è priva di rilievo dal punto di vista fiscale, soprattutto ai fini dell'applicazione della nuova imposta sulle successioni e donazioni. La fiducia germanistica, investendo fiduciaria di azioni e quote. Il modello della fiducia germanistica trova applicazione, secondo le ricostruzioni della

dottina maggioritaria, nei casi di intestazione fiduciaria di titoli azionari e quote di partecipazione societaria. Tenuto conto della natura dei beni in esame (azioni e valori mobiliari, in genere) e delle rispettive regole di circolazione, infatti, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il principio della separazione, realizzata attraverso il negozio fiduciario, della qualità del diritto di proprietà rispetto alla legittimazione al relativo esercizio. Al modello cosiddetto gerarchico, in particolare, si è ispirato il legislatore fin dal momento in cui ha dettato la disciplina delle "società fiduciarie" che l'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 1966 definisce come "quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere l'amministrazione dei beni per conto dei terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni". Anche attraverso norme di legge successive, il legislatore ha confermato che nei casi di intestazione fiduciaria di azioni e titoli in genere, la proprietà del bene (in capo al fiduciario) è separata dalla legittimazione all'esercizio (in capo alla fiduciaria), imponendo alle società fiduciarie una serie di obblighi concernenti, principalmente la comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciarmente intestati. A metro titolo di esempio, si ricordano l'articolo 1, ultimo comma, del R.D. 29 marzo 1942, n. 239 secondo il quale "le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi" o ancora l'articolo 9, comma 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ai sensi del quale "le società fiduciarie devono comunicare, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi". Anche la giurisprudenza maggioritaria si è orientata in tal senso, ora richiamando il modello della fiduciaria germanistica nel caso delle intestazioni fiduciarie dei titoli, ora basandosi su quelle esplicite disposizioni di legge che riconoscono quale effettivo proprietario il fiduciario: ciò in particolare ha portato i giudici ad affermare che "la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione interamente "formale" mentre il fiduciario, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà "sostanziale" ed è quindi in grado di disporre direttamente, senza necessità di alcun formale rinvenimento dei titoli da parte delle società" (Cass., 14 ottobre 1997, n. 10031) o ancora che "nella società fiduciaria, i fiduciari... vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati" (così, anche Cass., Sez. Un., 21 maggio 1999, n. 4943). Diffusa è questa affermazione anche in sede di giurisprudenza di merito, per la quale, si veda, per tutte, Trib. Trani, 29 settembre 2003).

Ben diverso è il caso del negozio fiduciario avente ad oggetto immobili, in quanto, stante la natura peculiare dei beni e le relative regole di circolazione, non è configurabile la medesima situazione della proprietà "formale" rispetto alla proprietà "sostanziale", come ricostruita nel paragrafo precedente a proposito dell'intestazione fiduciaria di azioni e titoli. Al riguardo, infatti, occorre tenere conto delle regole che concernono, tanto i requisiti di forma del contratto, prescritti dal codice civile, quanto soprattutto gli adempimenti pubblicitari connessi alla circolazione dei beni immobili. In base al combinato disposto degli articoli 1370, 2643 e 2677 del codice civile, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere rivestiti a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata e devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione. In assenza della trascrizione, infatti, il contratto che trasferisce la proprietà di beni immobili non ha effetto nei riguardi di terzi. Per i beni immobili, pertanto, non vale lo stesso principio previsto, in generale, per gli altri beni dall'articolo 1153 c. c. il quale introduce il cd principio del "possessione vale titolo", in base al quale il possesso dei beni consente, ove ricorrano i presupposti di legge (buona fede e idoneità del titolo al trasferimento della proprietà), la legittimazione all'esercizio dei diritti spettanti al proprietario. Nel caso dei negozi fiduciarci aventi ad oggetto beni immobili, stante l'impossibilità di ricorrere alla cosiddetta fiduciaria germanistica, il modello di riferimento non può essere che quello della fiduciaria romanistica, nella quale si verifica un vero e proprio trasferimento del bene dal fiduciante al fiduciario, seppur limitato, tra le parti del *pactum fiduciae*. Pertanto, ferma restando la volontarietà del trasferimento che distingue il negozio simulato da quello fiduciario, quest'ultimo si caratterizza per la combinazione di due distinti effetti, l'effetto reale, valevole nei confronti dei terzi (che consiste in un vero e proprio trasferimento del diritto su di un bene dal fiduciante al fiduciario) e l'effetto obbligatorio, inerente al rapporto tra fiduciante e fiduciario (cd *pactum fiduciae*). Ciò posto, sotto il profilo fiscale assume particolare rilievo il prodursi di un effetto reale, consistente, come promesso, nell'effettivo trasferimento del bene immobile, il quale, a sua volta, implica che siano stati rispettati i requisiti di forma previsti dal codice civile per i contratti aventi ad oggetto

immobili e che siano stati assolti gli oneri pubblicitari. Ai fini dell'imposizione indiretta, pertanto, il negozio fiduciario avente ad oggetto immobili può rilevare sotto un duplice aspetto, in funzione della natura del trasferimento, o, in alternativa, in funzione della eventuale idoneità del negozio stesso a costituire un vincolo di destinazione. A prescindere, infatti, dalla possibilità di individuare nel negozio fiduciario, così strutturato, un atto idoneo a costituire un vincolo di destinazione (questione tutt'ora allo studio della stessa dottrina di diritto civile), in ogni caso si realizza un vero e proprio trasferimento a titolo gratuito del bene dalla sfera giuridica del fiduciante a quella del fiduciario, con ciò restando indubbio l'impugnamento dell'atto nell'ambito applicativo della nuova imposta sulle successioni e donazioni. Infine, si ricorda che la successiva attribuzione del bene immobile dalla società fiduciaria al fiduciario ovvero ad un terzo indicato da quest'ultimo, sulla base del contenuto del *pactum fiduciae* così come è stato precisato nella circolare n. 3 del 2008 (paragrafo 5.2) è soggetta "... ad autonomia impositiva, a seconda degli effetti giuridici prodotti, indipendentemente da ogni precedente impositiva".